



ACEA S.p.A.

**DISCIPLINARE TECNICO PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE**

(D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. f) e Art. 92)

Roma, marzo 2015

Indice

1.	Premessa.....	3
2.	Oggetto della prestazione	3
3.	Modalità, Tempi e Termini di esecuzione della prestazione.....	4
4.	Compensi e modalità di pagamento	5
5.	Penali	6
6.	Referente Tecnico della Committente.....	6
7.	Proprietà dei documenti	6
8.	Affidamento a terzi.....	6

1. *Premessa*

Il presente disciplinare tecnico stabilisce le prestazioni minime che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nello svolgimento dell'incarico affidato.

2. *Oggetto della prestazione*

L'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (CSE) prevede l'adempimento degli obblighi e compiti stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza approvato con D.P.R. 222/2003 e da ogni altra normativa vigente in materia.

Le prestazioni minime che il CSE dovrà garantire sono:

- a) RIUNIONI DI COORDINAMENTO, da compiere ad inizio attività (apertura cantiere) e successivamente con cadenza almeno trimestrale e comunque ogniqualvolta venga iniziata una nuova fase di lavoro particolarmente significativa per le specifiche attività e/o i mezzi d'opera impegnati e/o per l'intervento di ulteriori imprese autorizzate all'accesso in cantiere (subappaltatori); in occasione delle riunioni di coordinamento verrà svolta l'attività per la formazione e informazione dei tecnici e maestranze dell'impresa con contestuale verifica delle attrezzature e mezzi d'opera impiegati per l'esecuzione delle lavorazioni;
 - a.1) redazione dei verbali relativi alle riunioni di coordinamento e successivo inoltro, entro la prima decade seguente la data della riunione, al Direttore dei Lavori (successivamente indicato DL) ed al Responsabile Unico del Procedimento (successivamente indicato RUP); in caso di contestazioni di cui all'art. 92 c. 1 lettera e) del D.Lgs. 81/2008 o qualora le rilevazioni rivestissero comunque carattere d'urgenza i verbali, completi di tutti gli elementi ritenuti utili (motivazioni, soggetti coinvolti, etc.), dovranno essere tempestivamente inoltrati al RUP e al DL con anticipazione a mezzo fax o e-mail;
 - a.2) predisposizione di uno scadenario per la verifica con cadenza almeno semestrale delle qualifiche e delle idoneità fisiche e professionali di tutto il personale addetto ai lavori e per l'intera durata dell'appalto;
- b) PRESENZA ALLE VISITE DI COLLAUDO, con sottoscrizione del relativo verbale, da effettuarsi in linea di massima con cadenza bimestrale;
- c) INTEGRAZIONI del Piano di Sicurezza e Coordinamento che nel corso dei lavori si rendessero necessarie.
- d) VERIFICHE DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA IN CORSO D'OPERA, da effettuarsi mediante opportuni sopralluoghi nei cantieri secondo quanto appreso specificato:
 - d.1) il Professionista effettua in via autonoma e nella misura che egli ritiene

necessaria i sopralluoghi, redigendo apposito verbale, informando in anticipo tramite fax o e-mail il DL. La frequenza minima indicativa delle visite in cantiere è prevista in n.3 (tre) al mese, con possibilità per il RUP o per il DL di chiedere comunque l'intervento del Coordinatore per il riscontro di situazioni particolarmente significative e/o urgenti;

- d.2) con cadenza mensile e in ogni caso al completamento della prestazione, il Professionista invia al RUP e al DL una relazione riepilogativa delle attività svolte nell'ambito dell'incarico affidato. La relazione dovrà contenere la descrizione degli eventi rilevanti accaduti in cantiere nel corso dei lavori, nonché l'elenco degli adempimenti svolti dal CSE (riunioni di coordinamento, verbali, integrazioni al PSC, etc.).

Il CSE, comunque, dovrà eseguire ogni intervento che, a sua discrezione, è ritenuto utile al fine di una corretta gestione dell'attività di coordinamento.

3. Modalità, Tempi e Termini di esecuzione della prestazione

L'effettivo inizio delle attività decorre dalla data indicata nella "lettera di incarico", appositamente predisposta dalla Committente e il contratto avrà durata fino alla ultimazione dei lavori del corrispondente appalto.

Contestualmente alla sottoscrizione della lettera di incarico, il professionista sarà chiamato altresì a sottoscrivere l'Ordine di Acquisto, in forza del quale il Fornitore prende atto della natura dell'incarico e si impegna ad eseguire la prestazione nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto.

La mancata accettazione dell'incarico, senza giustificato motivo, comporterà le sanzioni previste dal regolamento Albo Fornitori.

Il CSE deve prestare la propria attività per l'intera durata effettiva dell'intervento cui si riferisce la prestazione stessa, quale che sia l'inizio dei lavori e la durata di ciascun cantiere.

La Committente si impegna a fornire al professionista incaricato tutte le informazioni in suo possesso, necessarie allo svolgimento dell'incarico medesimo. Allo stesso modo, durante lo svolgimento dell'incarico le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e le valutazioni di propria competenza, fermo restando che è compito del CSE verificare l'adeguatezza delle misure di sicurezza e salute previste, nonché di redigere le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento ritenute necessarie.

Il CSE ha l'obbligo di verificare, prima dell'inizio dei lavori, che il PSC ed il Fascicolo dell'opera, unitamente ai Piani Operativi di Sicurezza predisposti dall'Impresa appaltatrice e dagli eventuali subappaltatori, siano coerenti nella valutazione dei rischi e nell'approntamento delle rispettive misure di sicurezza e salute dei lavoratori, inclusi lavoratori autonomi. Se necessario il CSE dovrà apportare le dovute modifiche e/o integrazioni al PSC e al Fascicolo, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, consegnando i documenti aggiornati alla

Committente in n. 3 originali, timbrati e firmati dal professionista incaricato. Gli stessi elaborati devono essere forniti anche in versione informatica editabile (word, autocad), tramite e-mail o CD.

La Committente, in qualsiasi momento, potrà disporre per iscritto sospensioni dell'esecuzione di dette prestazioni.

Il Fornitore non potrà interrompere la prestazione oggetto del presente Disciplinare o recedere dal rapporto contrattuale se non per comprovati motivi di forza maggiore.

La mancata esecuzione della prestazione richiesta e/o l'inosservanza delle prescrizioni del presente Disciplinare comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, fermo restando il diritto della Committente alla rifusione del danno nei confronti del Fornitore.

4. *Compensi e modalità di pagamento*

Il compenso verrà corrisposto di norma in rate trimestrali con scadenze prefissate (marzo, giugno, settembre e dicembre) e di importo minimo pari a € 1.000,00, secondo le modalità indicate nell'Ordine d'Acquisto.

La rata trimestrale è ottenuta applicando al compenso contrattuale la percentuale di avanzamento dei lavori eseguiti nel trimestre di riferimento, in base alla produzione mensile effettiva rilevata dal Direttore dei Lavori. La liquidazione della rata è subordinata alla puntuale e completa trasmissione della documentazione di cui all'art. 2.

Per incarichi di durata inferiore a 90 (novanta) giorni solari il compenso verrà corrisposto in unica soluzione dopo l'ultimazione della prestazione.

Qualora durante lo svolgimento dell'appalto l'importo consuntivo lordo dei lavori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo originario, il compenso sarà rideterminato in proporzione all'importo complessivo dei lavori affidati.

Il compenso non potrà subire aumenti in relazione a variazioni della durata prevista dei lavori, sia in casi di eventuali ritardi dell'impresa esecutrice, sia nell'ipotesi di proroghe, sospensioni, risoluzioni contrattuali ed ulteriori affidamenti.

Il Fornitore non avrà titolo a chiedere compensi e/o indennizzi, nel caso in cui la prestazione venisse affidata soltanto in parte, a seguito di variazioni intervenute in corso d'opera.

Il compenso è onnicomprensivo di tutti gli oneri per sopralluoghi, viaggi, uso di beni strumentali, materiali e quanto altro occorra per dare la prestazione richiesta completa in ogni parte e perfettamente rispondente agli obiettivi fissati dalla Committente ed alle normative di settore vigenti.

Il professionista potrà emettere fattura solo dopo avere ottenuto formale benestare da parte della Committente.

5. Penali

Il mancato rispetto delle prestazioni minime di cui al paragrafo 2 – punti a), c) e d) verrà formalizzato dal RUP con nota di richiamo e comporterà l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo contrattuale.

Il mancato rispetto delle prestazioni minime di cui al paragrafo 2 – punto b), verrà formalizzato dal RUP con nota di richiamo.

Qualora nel corso dello svolgimento dell'appalto il professionista riceva un numero di note di richiamo superiore a 3 (tre), ACEA avrà la facoltà di risolvere il contratto; in tale caso verrà corrisposto soltanto il compenso corrispondente alle prestazioni effettivamente eseguite al momento della risoluzione, al netto delle penali applicate.

6. Referente Tecnico della Committente

Il referente tecnico nominato dalla Committente, che verrà comunicato al Fornitore contestualmente all'assegnazione dell'incarico, fornirà tutte le informazioni utili all'espletamento dell'incarico.

La Committente si riserva la facoltà di sostituire il referente tecnico durante l'espletamento del singolo incarico.

7. Proprietà dei documenti

Tutti i documenti prodotti restano di piena e assoluta proprietà della Committente, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, disporre, darvi o meno esecuzione, sia nel sito previsto che in altri diversi, pubblicarli ed introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle modifiche, varianti, aggiunte che riterrà necessarie senza che da alcuno possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Resta invece convenuto che il Fornitore potrà utilizzare detti documenti solo dopo aver ricevuto la espressa autorizzazione da parte della Committente.

8. Affidamento a terzi

E' fatto assoluto divieto di affidare a terzi la prestazione oggetto del presente contratto.